


Deposito temporaneo

Sabrina Sicher
Genova, 22 gennaio 2010

Deposito temporaneo

Il d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 183, c. 1, lett. m) definisce il deposito temporaneo di rifiuti come un "raggruppamento effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti".

Costituisce una deroga eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva) che devono essere autorizzate.



**RISPETTO
DETERMINATE
CONDIZIONI**

Deposito temporaneo

1. I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore ai 25 ppm.

Deposito temporaneo

2. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- i rifiuti pericolosi devono essere inviati alle attività di recupero o smaltimento **in alternativa o** con cadenza trimestrale **o** quando il quantitativo depositato raggiunge i 10 mc (entro il termine massimo di un anno).
- I rifiuti non pericolosi devono essere inviati alle attività di recupero o smaltimento **in alternativa o** con cadenza trimestrale o quando il quantitativo depositato raggiunge i 20 mc (entro il termine massimo di un anno).

Deposito temporaneo

3. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Deposito temporaneo

Per "categorie omogenee" si ritiene che il legislatore faccia riferimento a:

- categorie di cui all'allegato A d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i rifiuti non pericolosi (prodotti fuori norma, elementi inutilizzabili, ...)
- categorie di cui all'allegato G d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per i rifiuti pericolosi (sostanze organiche non alogenate, inchiostri, ...)

E' in relazione a queste categorie omogenee di rifiuto e non ad ogni rifiuto prodotto, che bisogna procedere all'azzeramento del deposito temporale, qualora si opti per il criterio temporale.

Norme tecniche sul deposito temporaneo

Non esistono specifiche norme tecniche sul deposito temporaneo.

Si fa riferimento a quanto previsto al punto 4.1 della Delib. Com. Interministeriale 27/07/1984 che fornisce indicazioni tecniche per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, che corrisponde all'attuale deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13).

Riguardano:

- misure di contenimento
- separazione di materiali incompatibili
- etichettatura
- idoneità degli imballi

Luogo di deposito temporaneo

Dovranno essere definite con precisione presso ogni struttura:

- il luogo ove ubicare il punto di deposito
- le sue caratteristiche strutturali, funzionali e di sicurezza
- le eventuali attrezzature di emergenza (mezzi estinguenti, assorbitori, ...)
- le informazioni comportamentali per un corretto deposito e per le emergenze.

Luogo di deposito temporaneo

All'interno del deposito temporaneo è opportuno individuare:

- ❖ se necessario, una zona attrezzata per effettuare in condizione di massima sicurezza il versamento dei rifiuti nei contenitori appropriati
- ❖ un sistema di protezione a carattere collettivo (aspirazione dei vapori, ...) ed individuale (mascherine, guanti, camici, ...) per gli operatori

Luogo di deposito temporaneo

E' opportuno che la porta di accesso al deposito temporaneo resti chiusa e siano individuate determinate persone che possano accedere.

All'esterno della porta deve essere apposta idonea segnaletica riportante:

- indicazione che il locale è adibito a deposito temporaneo di rifiuti
- il simbolo di rifiuto (R nera in campo giallo)
- il simbolo che segnali eventualmente la presenza di materiale infiammabile, tossico, nocivo.

Disposizioni (delib. Com. interm. 1984)

- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
- i rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro) devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro
- se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio.

Disposizioni (delib. Com. interm. 1984)

- i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
 - accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
- allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe.

Deposito temporaneo - rifiuti sanitari

art. 8 DPR 254/2003

Rifiuti pericolosi a rischio infettivo

- Durata max 5 gg dalla chiusura del contenitore, esteso a 30gg per quantitativi inferiori a 200 litri;
- Entro 5 gg dalla data di deposito si deve effettuare le operazioni di carico e scarico sui registri

NB. Per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari è necessario siano osservate le disposizioni tecniche per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi

Deposito temporaneo - rifiuti sanitari

Il deposito temporaneo delle **carcasse e parti anatomiche di animali** deve essere realizzato attenendosi alle seguenti indicazioni:

- porre i rifiuti in sacchi di polietilene resistenti e in grado di contenere eventuali fuoriuscite di liquido
- congelare i rifiuti in attesa del prelievo per lo smaltimento finale.

Adempimenti: formulari, registri di carico e scarico, MUD

Sabrina Sicher
Genova, 22 gennaio 2010

Adempimenti in materia di rifiuti

Normativa di riferimento: d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 190)
- Formulario di identificazione rifiuti (art. 193)
- Dichiarazione MUD (art. 189)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Sono **tenuti** alla compilazione del registro di carico e scarico:

1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
2. commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
3. chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento;
4. **le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;**
5. i soggetti che producono rifiuti non pericolosi da:
 - lavorazioni industriali,
 - lavorazioni artigianali,
 - attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e da abbattimento fumi

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

I registri devono essere conservati presso le imprese o gli enti (che producono o ricevono i rifiuti), presso la sede degli intermediari o dei commercianti e presso la sede dei trasportatori.

I registri devono essere integrati tramite il formulario di trasporto dei rifiuti.

I modelli da utilizzare rimangono quelli previsti dal D.M. 148/98 fino all'emanazione di apposito decreto (spiegazioni presenti nella Circ. 4 agosto 1998)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO



I registri devono essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente in ogni pagina prima del primo utilizzo e devono riportare tutte le informazioni relative alla ditta e all'ubicazione dell'esercizio.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Le annotazioni devono essere effettuate:

- dai *produttori* entro **10 giorni** lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso;
- dai *soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto* entro **10 giorni** lavorativi dall'effettuazione del trasporto;
- da *commercianti, intermediari e consorzi* entro **10 giorni** dall'effettuazione della transizione.

I soggetti gestori di impianti di trattamento sono tenuti alla registrazione entro **2 giorni** lavorativi dalla presa in carico del rifiuto

Compilazione del registro di carico e scarico



Il modello "A" del registro di carico e scarico è la tipologia più diffusa in quanto la compilazione di tale modello è obbligatoria per **produttori**, recuperatori, smaltitori, trasportatori e intermediari e commercianti detentori del rifiuto. Si compone di un frontespizio e di più pagine interne.

Il modello "B" del registro di carico e scarico, previsto dal D.M. 148/98 è prescritto soltanto per gli intermediari e commercianti non detentori di rifiuti.



Facsimile frontespizio registro di carico e scarico "modello A"

1. DITTA

.....

Residenza o domicilio

.....
comune via n.

Codice fiscale

.....

Ubicazione dell'esercizio

.....
comune via n.

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE

RECUPERO

cod...

SMALTIMENTO

cod...

TRASPORTO

INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO

CON DETENZIONE

3. TIPO DI ATTIVITA'

.....

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N.

DEL

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

STATO FISICO

[...]

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

[...]

Facsimile frontespizio registro di carico e scarico "modello A"

5.CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

- A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
 2. Solido non pulverulento
 3. Fangoso palabile
 4. Liquido
- B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
- H1 esplosivo
 - H2 comburente
 - H3-A facilmente infiammabili
(estremamente infiammabile)
 - H3-B infiammabile
 - H4 irritante
 - H5 nocivo
 - H6 tossico (molto tossico)
 - H7 cancerogeno
 - H8 corrosivo
 - H9 infetto
 - H10 teratogeno⁽²⁾
 - H11 mutageno
 - H12 a contatto con l'acqua libera gas
tossico o molto tossico
 - H13 sorgente di sostanze pericolose
 - H14 ecotossico

Facsimile pagine interne "modello A"

<p>Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> Del..... N.....</p> <p>Formulario N..... Del</p> <p>Rif. operazione di carico n.....</p>	<p>Caratteristiche del Rifiuto a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.</p>	<p>Quantità:</p> <p>Kg.....</p> <p>Litri.....</p> <p>Metri cubi.....</p>	<p>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto</p> <p>Intermediario /Commerciante Destinazione</p> <p>Sede</p> <p>C.F.</p> <p>Iscrizione Albo n.....</p>	<p>Annotazioni</p>
--	--	--	--	--------------------

Sanzioni (art. 258 c. 2,5 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

INFRAZIONE:

Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti **non pericolosi**



SANZIONE:

Sanzione amministrativa da 2.600 € a 15.500 €

Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti **pericolosi**



Sanzione amministrativa da 15.500 € a 93.000 € e sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore

Sanzione ridotta nel caso in cui le informazioni si possano ricostruire

TRASPORTO DEI RIFIUTI

TRASPORTO EFFETTUATO DA ENTI E IMPRESE



Formulario di identificazione (4 copie)

- nome e indirizzo del produttore e del detentore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
 - impianto di destinazione
- data e percorso dell'istradamento
- nome e indirizzo del destinatario

Durante la raccolta e il trasporto I RIFIUTI PERICOLOSI devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia

PREVISTA EMANAZIONE NUOVO DECRETO - ATTUALMENTE: DM 145/1998 (spiegazioni presenti nella Circ. 4 agosto 1998)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

MICRORACCOLTA DI RIFIUTI:

Definizione: raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo

Obblighi:

- ❖ trasporto effettuato nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- ❖ formulario deve riportare, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

NB. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

SOSTE - DEFINIZIONE DI STOCCAGGIO:

Non rientrano nelle attività di stoccaggio:

- ❖ la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo;
- ❖ gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- ❖ le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.

PURCHE'

- siano dettate da esigenze di trasporto;
- non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione

Compilazione del formulario dei rifiuti

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero:

.....

del/...../.....

(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Numero registro:

.....

Produttore/Detentore:

.....

unità locale:

.....

C. fisc: N. Aut/Albo: del/...../.....

Destinatario:

.....

Luogo di destinazione:

.....

C. fisc: N. Aut/Albo: del/...../.....

Trasportatore del rifiuto:

.....

C. fisc: N. Aut/Albo: del/...../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

.....

Annotazioni:

.....

.....

Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

.....

Codice Europeo:/.....

Stato fisico: [1] [2] [3] [4]

Caratteristiche di pericolo:

N. colli/contenitori:

Rifiuto destinato a: [recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico-fisiche

Quantità: (-) Kg o litri (P. lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino

Percorso (se diverso dal più breve):

Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: "....."

Cognome e nome conducente

Targa automezzo: Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del/...../.....

Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data

FIRMA DEL DESTINATARIO: *.....*

Compilazione del formulario dei rifiuti

La Serie e il Numero sono prestampati, mentre la data di **emissione** di ogni singolo formulario si riferisce alla data di emissione del formulario e dovrà essere riportata sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

del/...../.....

(DLgs n. 22 del 05/02/97 art. 15)

.....

In questo campo devono essere riportati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo riportato nel registro di carico e scarico

Serie e Numero:

Numero registro:

Compilazione del formulario dei rifiuti

Produttore/Detentore:

.....
.....

unità locale:

.....
.....

C. fisc:N. Aut/Albo: del .../.../.....

In questa sezione dovranno essere indicati:

- denominazione o ragione sociale della impresa/ente produttore
- codice fiscale dell'impresa/ente produttore
- indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto
- **eventuale** n. iscrizione all'albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio di attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del d. lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Compilazione del formulario dei rifiuti

Destinatario:

.....
.....

Luogo di destinazione:

.....
.....

C. fisc: **N. Aut/Albo:** del/...../.....

In questo caso N. Aut/Albo DEVE essere compilato

Compilazione del formulario dei rifiuti

Trasportatore del rifiuto:

.....
.....

C. fisc: N. Aut/Albo: del/...../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

.....
.....

In questo caso N. Aut/Albo DEVE essere compilato

Compilazione del formulario dei rifiuti

Annotazioni:

.....
.....
.....

In questo spazio sono riportate eventuali annotazioni come, per esempio, il cambio in corsa del destinatario, il trasporto di rifiuti effettuato dallo stesso trasportatore, ma con mezzi diversi, trasporto misto (gomma/ferrovia o gomma/nave), trasbordo di parte del carico su altro mezzo per motivi eccezionali

Compilazione del formulario dei rifiuti

Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

.....
.....

Codice Europeo:

...../.....

Stato fisico: [1] [2] [3] [4]

Caratteristiche di pericolo:

.....

N. colli/contenitori:

.....

Rifiuto destinato a:

.....

[recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico-fisiche

.....

Quantità: (-) Kg o litri (P. lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino

1. Solido pulverulento;

2. Solido non pulverulento;

3. Fangoso palabile;

4. Liquido.

Dovrà essere specificato se il rifiuto è stato inviato a recupero o a smaltimento.

La quantità dovrà SEMPRE essere indicata; nel caso di incertezza si potrà indicare "peso da verificarsi a destino" (sempre consigliato)

Compilazione del formulario dei rifiuti

■ Percorso (se diverso dal più breve):

Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: "....."

Cognome e nome conducente

Targa automezzo: Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del/...../.....

Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data

FIRMA DEL DESTINATARIO: *.....*



Devono essere presenti le firme dei soggetti coinvolti e, ad esclusione della prima copia, la data, e l'ora di consegna all'impianto e la firma del destinatario.

Casi particolari



La quantità dei rifiuti inviati deve essere sempre indicata e la circolare ministeriale prevede che "dovrà essere contrassegnata la casella «(-)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino.» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione

Sanzioni (art. 258 c. 4-5 d. lgs. 152/06 e s.m.i.)

INFRAZIONE:

Trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'art. 15 ovvero indicazioni nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nei formulari di identificazione dei rifiuti consentano di ricostruire le informazioni dovute.

SANZIONE:

→ rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a 9.300

rifiuti pericolosi pena di cui all'art. 483 codice penale (reclusione fino a 2 anni)

→ sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550

Modello Unico Dichiarazione ambientale



D. Lgs. 152/2006 art. 189
modificato da d. lgs. 4/2008
elenco dei soggetti obbligati
e le indicazioni delle
informazioni da dichiarare

L. 70/1994
Istituisce il Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale

~~DPCM 24/12/2002
Approvazione del
Modello Unico di
Dichiarazione~~

DPCM 02/12/2008
Approvazione del
Modello Unico di
Dichiarazione ambientale
per l'anno 2009

MUD

L. 70/1994 e art. 189 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.



SOGGETTI
OBBLIGATI



C.C.I.A.A.
Provinciale

TEMPISTICA
30 aprile di ogni anno
Dati relativi all'anno
precedente



Sezione Regionale
Catasto Rifiuti
ARPAL

MUD - Soggetti obbligati (D. Lgs. 152/2006 e smi)

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
- Imprese ed **enti** che producono **rifiuti pericolosi**
- Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni industriali;
 - lavorazioni artigianali;
 - attività di recupero e smaltimento rifiuti prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

MUD - Sanzioni

Art. 258 D. Lgs. 152/2006 e smi

Chiunque **non effettua** la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3 (DICHIARAZIONE MUD), ovvero la effettua **in modo incompleto** o **inesatto** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €.


Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito dalla legge (30 APRILE) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 €.

Se le indicazioni sono incomplete ma consentono di ricostruire le informazioni dovute la sanzione amministrativa si riduce a 260 - 1.550 €

APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB

Sabrina Sicher
Genova, 22 gennaio 2010

PCB - NORMATIVA DI RIFERIMENTO



DECRETO LEGISLATIVO 209/1999
"Attuazione della direttiva 96/59/CE
relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili"

**LEGGE 62/2005 art.
18**
Obblighi smaltimento

**DECRETO MINISTERO AMBIENTE
11/10/2001**
"Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori
contenenti PCB in attesa della
decontaminazione o dello smaltimento"

DEFINIZIONI

D. Lgs. 209/99

PCB

- policlorodifenili;
- policlorotrifenili;
- monometiltetraclorodifenilmetano,
monometildiclorofenilmetano,
monometildibromofenilmetano;
- ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso (50 ppm)

APPARECCHI CONTENENTI PCB

qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione



INVENTARIO PCB

art. 3 D. Lgs. 209/99

COMUNICAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE CATASTO RIFIUTI

SOGGETTI OBBLIGATI

Detentori apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³



La comunicazione

deve essere effettuata con **cadenza biennale** e


deve essere ripresentata **entro dieci giorni** dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB e delle quantità di PCB detenuti.

COMUNICAZIONE PCB - SOGGETTI OBBLIGATI

Caratteristiche apparecchio (condensatore /trasformatore)	Concentrazione di PCB	Obbligo presentazione dichiarazione	Schede da compilare
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri	Superiore a 50 ppm (>50 mg/Kg o 0,005% in peso)	No	Nessuna
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri	Compresa tra 50 e 500 ppm	Sì	- Scheda anagrafica semplificata - <u>Scheda apparecchio semplificata</u>
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri	Superiore a 500 ppm (> 500 mg/Kg o 0,05% in peso)	Sì	- Scheda anagrafica - <u>Scheda apparecchio completa</u>

CONTENUTI COMUNICAZIONE PCB

Art. 3 D. Lgs. 209/99 e DM 11/10/2001




MODELLO DA UTILIZZARE:

Allegato 1
dM 11/10/2001

ELEMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 209/99


- a) nome e indirizzo;
- b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
- c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
- d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
- e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto.



COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA

Art. 5 c. 4 d.lgs. 209/99

Detentori di trasformatori contenenti PCB che intendono utilizzare tali apparecchi in attesa del loro smaltimento o decontaminazione



Il D.M. del 11/10/2001 all'art. 1 definisce i contenuti di tale comunicazione indicante:

"che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;

che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (installazione ed esercizio di trasformatori e di

apparecchi contenenti askarel)"



OBBLIGHI DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO Art. 5 D. lgs. 209/99



Le scadenze temporali per l'eliminazione dei PCB previste dal D. lgs.209/99 sono riportate nella tabella sottostante

Descrizione apparecchi	Concentrazione PCB	Scadenza D.lgs.209/99	Scadenza L. 62/2005 art. 18
Apparecchi con volume inferiore a 5 dm ³ contenenti PCB	> 50 ppm	31 dicembre 2005	
Apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario	50 ppm <PCB< 500 ppm	fine vita operativa	fine vita operativa
Apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario	> 500 ppm	31 dicembre 2010	31 dicembre 2009 (sono definiti scaglioni di smaltimento)

ETICHETTATURA APPARECCHI CONTENENTI PCB

Art. 6 D. Lgs. 209/99 - parte 1

Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi.

ALLEGATO 1 D. LGS. 209/99

L'etichetta deve avere un'altezza di almeno 23 cm e larghezza di 17 cm. L'etichetta deve essere poi divisa in due parti: nella parte superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su fondo arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione sociale, il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati. La parte inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in colore nero su fondo bianco:

Contiene PCB suscettibili di provocare effetti cumulativi nell'organismo e di contaminare l'ambiente.

Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore contenente PCB.

Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi che solidi vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che siano abbandonati sul terreno.

Le operazioni di esercizio, di controllo e di manutenzione in condizioni normali e di emergenza devono essere condotte secondo quanto disposto dalle norme CEI.

Le ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad incendio, devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per acido cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono essere raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata robustezza e conservati fino allo smaltimento finale.

In caso di funzionamento anormale dell'apparecchio consultare il fabbricante.

In caso di perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio, telefonare a In caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che trattasi di apparecchiatura contenente PCB.

Vietato aprire la segregazione dell'apparecchio se non dal personale autorizzato.

ETICHETTATURA APPARECCHI CONTENENTI PCB

Art. 6 D. Lgs. 209/99 - parte 2

Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra 0,005%, e 0,05% di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura «Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%».

I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta riportata nell'allegato 2 (riquadro sottostante)

Trasformatori contenenti PCB decontaminati

Il fluido contenente PCB è stato sostituito:

con (fluido sostitutivo); il (data); da (impresa).

Concentrazione di PCB nel:

vecchio fluido % in peso; nuovo fluido % in peso.

Decontaminazione e smaltimento

Art. 7 D. lgs. 209/99



Gli apparecchi contenenti PCB
devono essere consegnati ad imprese
autorizzate
ai sensi del d. lgs. 22/97 artt. 27 e 28



Quantità, origine,
natura e
concentrazione
PCB
devono risultare da
formulario e registro
carico e scarico

Decontaminazione trasformatori
con concentrazione maggiore
500 ppm
deve:

- portare a conc. < 500 ppm
(possibilmente < 50 ppm)
- fluido sostitutivo deve comportare
rischi minori


DIVIETI - Art. 8 D. lgs. 209/99

E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB

E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi

E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati

E' vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati con altre sostanze o fluidi



SANZIONI

Art. 10 D. lgs. 209/99 - comunicazioni



I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione alla Sezione Regionale del Catasto, sono puniti con la sanzione amministrativa da 2.582,28 a 15.493,71 €.

I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione alla Provincia sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 a 15.493,71 €.

SANZIONI

Art. 10 D. lgs. 209/99 - etichettatura



I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 €.

SANZIONI

Art. 10 D. lgs. 209/99

(corretto smaltimento e rispetto divieti)

Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 1.291,14 a 12.911,42 €.



Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.582,28 a 25.822,84 €.




SISTRI

Sabrina Sicher
Genova, 22 gennaio 2010

Riferimenti normativi

L. 296/2006 (art. 1 c. 1116) - prevede la realizzazione di un sistema integrato di controllo e la tracciabilità dei rifiuti

L. 102/2009 (art. 14 bis) - affida al Ministero Ambiente la realizzazione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania



D.M. 17 OTTOBRE 2009

SISTRI

SISTRI = Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (ex NOE).

Aspetti innovativi

- ❖ sostituzione del "Formulario di identificazione dei rifiuti", del "Registro di carico/scarico" e del MUD con dispositivi elettronici
- ❖ gestione informatica di tutta la documentazione
- ❖ celerità negli adempimenti
- ❖ conoscenza in tempo reale della movimentazione dei rifiuti nel territorio italiano

Definizioni (all. 1a)

OPERATORE: ente o impresa che è obbligata ad aderire al SISTRI o che decide di aderire volontariamente

DELEGATO: il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale

UNITA' LOCALE: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività da cui sono originati i rifiuti

Tempistica di applicazione del decreto

13 gennaio 2010

**Publicazione del decreto su Gazzetta Ufficiale n. 9
del 13/01/2010**

14 gennaio 2010

Entrata in vigore del decreto

Tempistica di applicazione del decreto

28 febbraio 2010 (art. 3 c.1 e art. 4 c.3)

Obbligo iscrizione al SISTRI e versamento contributi per:

produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) del d.

lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con più di 50 dipendenti

imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento

.....etc.

Tempistica di applicazione del decreto

31 marzo 2010 (art. 3 c.1 e art. 4 c.3)

Obbligo iscrizione al SISTRI e versamento contributi per:

produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 50 dipendenti

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. da 11 a 50 dipendenti

CONTRIBUTO per adesione al SISTRI

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.

Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.



Modalità di iscrizione (allegato 1a)

- ❖ iscrizione on-line tramite il portale SISTRI (www.sistri.it) o via fax o telefonicamente
- ❖ all'atto dell'iscrizione dovrà essere richiesto un dispositivo USB per ogni unità locale che produce rifiuti pericolosi (per le unità locali in cui si producono solo rifiuti non pericolosi è facoltativo iscriversi al SISTRI)
- ❖ se nella stessa unità locale ci sono più unità operative che producono rifiuti pericolosi è possibile richiedere un dispositivo USB per ogni unità operativa.

Modalità di iscrizione (allegato 1a)

NB. Ciascun dispositivo USB può contenere al massimo 3 certificati elettronici per la creazione delle firme digitali, ciascuno dei quali è associato ad un DELEGATO.

In fase di iscrizione dovranno essere forniti i dati dei DELEGATI che saranno gli unici che potranno entrare nel SISTRI.

Tempistiche di applicazione del decreto

Entro 48 ore dall'iscrizione il SISTRI invierà una mail di conferma in cui sarà comunicato il numero di pratica assegnato.

A questo punto sarà necessario versare il contributo dovuto e comunicare al SISTRI gli estremi del versamento effettuato.

Tempistiche di applicazione del decreto

Entro i 30 giorni antecedenti all'avvio dell'operatività del sistema la CCIAA fisserà un appuntamento con l'OPERATORE per il ritiro dei dispositivi USB.

I dispositivi USB dovranno essere ritirati presso la sede della CCIAA dove è ubicata ciascuna unità locale.

Ritiro dei dispositivi USB

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da un suo incaricato munito di apposita delega.

Per procedere al ritiro bisogna presentare:

- ✓ **copia ricevuta di pagamento**
- ✓ **dichiarazione del legale rappresentante con autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione**
- ✓ **fotocopia documento identità legale rappresentante**
- ✓ **fotocopia documento identità DELEGATI**
- ✓ **numero pratica assegnato dal sistema**
- ✓ **attestato versamento diritti di segreteria**
- ✓ **documento identità soggetto incaricato al ritiro**
- ✓ **delega scritti secondo il formato SISTRI**

Ritiro dei dispositivi USB

All'atto del ritiro il legale rappresentante o l'incaricato da lui delegato dovrà firmare:

- dichiarazione di presa visione dell'informativa al trattamento dei dati personali
- dichiarazione all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB

Il plico che verrà consegnato conterrà:

- dispositivo USB personalizzato
- stampa in busta cieca della password per l'accesso al sistema, della password di sblocco del dispositivo USB, del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo.

Tempistiche di applicazione del decreto

Il SISTRI sarà operativo

❖ a partire dal 13 LUGLIO 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con più di 50 dipendenti, trasportatori, gestori di impianti, ...

❖ a partire dal 13 AGOSTO 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con un numero di dipendenti da 11 a 50.

Procedura SISTRI – unità locali iscritte al SISTRI

- ⇒ compilazione scheda SISTRI PRODUTTORI con le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla produzione degli stessi.
- ⇒ comunicazione al SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE dei dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione
- ⇒ durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto e sottoscritta dal produttore e dal trasportatore
- ⇒ la responsabilità del produttore cessa al momento della ricezione alla casella elettronica attribuita da SISTRI della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero/smaltimento.

Procedura SISTRI – unità locali non iscritte al SISTRI

- ⇒ fornire i dati al delegato dell'impresa che compilerà la sezione della Scheda SISTRI - MOVIMENTAZIONE anche per il produttore
- ⇒ una copia della scheda firmata dal produttore viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto e una copia rimane presso il produttore che è tenuto a conservarla per 5 anni
- ⇒ il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI completa al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

Norme transitorie (art. 12)

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena operatività del SISTRI, per un MESE successivo all'operatività del SISTRI, i soggetti che devono o vogliono iscriversi al SISTRI rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articolo 190 e 193 del d. lg. 152/06 e ss.mm.ii. (registri di carico e scarico e formulari)

Norme transitorie (art. 12)

Entro il 31 dicembre 2010 coloro che erano tenuti alla presentazione del MUD comunicano al SISTRI, compilando l'apposita scheda, tutte le informazioni relative al periodo del 2010 precedente all'operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati presenti sul registro di carico e scarico:

- quantitativo totale rifiuti annotato in carico sul registro per codice CER
- quantitativo totale rifiuti annotato in scarico sul registro per codice CER con le relative destinazioni
- il quantitativo totale che rimane in giacenza per codice CER

Dispositivi elettronici del SISTRI

un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene:

l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box.

apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.



Rete di assistenza del SISTRI

RETE DI ASSISTENZA

Il sistema SISTRI ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi. In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;

entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Il SISTRI provvede alla sostituzione gratuita dei dispositivi nel caso in cui il difetto sia imputabile a un vizio originale del prodotto. Viceversa, in caso di danni procurati dall'incuria dell'utente, i costi di sostituzione saranno a suo carico.

Help! (art. 6 c. 4)

Nel caso in cui non si disponga temporaneamente dei mezzi informatici necessari o non funzioni il sistema, la compilazione della scheda è effettuata dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva.

Nel caso di temporanea interruzione del sistema, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede devono annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione e inserire i dati su SISTRI entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.